

**Tribunale Ordinario di \_\_\_\_\_**

**Ricorso ex art. 567, IV comma c.p.c..**

La \_\_\_\_\_, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliati presso il Suo Studio in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, giusta procura speciale posta in calce al presente atto,

**premesse**

- che con atto notificato in data \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ ad istanza del sig. \_\_\_\_\_ veniva sottoposto a pignoramento il complesso immobiliare sito in \_\_\_\_\_ tra Via \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ e Via \_\_\_\_\_, composto da n. \_\_\_ corpi di fabbrica denominati \_\_\_\_, \_\_\_ e \_\_\_\_, così come meglio individuati e specificati nei suddetti atti;

- che con atto notificato in data \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ ad istanza dei sigg.ri \_\_\_\_\_ veniva sottoposto a pignoramento il medesimo compendio immobiliare;

- che i suindicati atti esecutivi venivano depositati presso l'Ufficio Esecuzioni del Tribunale di \_\_\_\_\_ e rubricati, rispettivamente, al n. \_\_\_\_\_ ed al n. \_\_\_\_\_ di R.G.E.;

- che nel primo degli emarginati procedimenti di espropriazione forzata interveniva l'Esattoria Comunale di \_\_\_\_\_, in virtù di autonome ragioni di credito;

- che, al di là dell'iniziale deposito delle istanze di vendita, nessuno dei creditori procedeva a dare impulso alle esecuzioni;

**ritenuto**

- che gli emarginati procedimenti di esecuzione immobiliare, nonostante l'ultraventennale inattività delle parti creditrici, risultano, a tutt'oggi, pendenti;

- che tale mancato impulso deriva, d'altronde, dalla circostanza che quest'ultimi, nelle more, sono stati soddisfatti delle proprie ragioni patrimoniali (così come dichiarato in merito dai rispettivi difensori di parte, avv.ti \_\_\_\_\_);

- che, pertanto, la mancata rinuncia agli atti esecutivi appare derivare da esclusiva noncuranza ovvero, quantomeno, da mera dimenticanza;

- che, in ogni caso, al mancato deposito da parte dei creditori pignoranti o intervenuti della documentazione prescritta dall'art. 567, II comma c.p.c., entro il tassativo termine fissato dal successivo IV comma (ed in particolare dall'art. 13-bis della L. 03/08/1998 n. 302, così come aggiunto dall'art. 4 del D. L. 21/09/1998 n. 328, convertito dalla L. 19/11/1998 ed, infine, da ultimo sostituito dall'art. 1 del D. L. 18/10/2001 n. 291, convertito dalla L. 14/12/2001 n. 372) al 30.06.2001, consegue l'estinzione di entrambe le procedure esecutive;

considerato

- che, in riferimento a quanto espresso in premessa circa i ristretti tempi per il completamento delle procedure di alienazione, l'odierna parte ricorrente necessità ottenere, con estrema urgenza, le relative ordinanze di estinzione, pena un evidente pregiudizio ed un irreparabile danno di natura economica.

Quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, si fa

Istanza

all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, in relazione a quanto esposto e dedotto, *inaudita altera parte*, ovvero, previa comparizione delle parti avanti a sé, Voglia dichiarare l'estinzione delle procedure esecutive immobiliari nn. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (R.G.E.), disponendo, altresì, che siano cancellate le trascrizioni dei relativi atti di pignoramento.

Con osservanza.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_.

Avv. \_\_\_\_\_

Procura speciale:

La \_\_\_\_\_, nella qualità indicata in epigrafe, delega a rappresentarla e difenderla nel presente ricorso, nel successivo procedimento, nonché in ogni sua fase e grado del giudizio, l'avv. \_\_\_\_\_, eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, conferendo allo stesso di ogni più ampia facoltà

di legge, ritenendo sin d'ora per rato e valido quanto da lui operato.

La \_\_\_\_\_

Visto per autentica Avv. \_\_\_\_\_